

AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PIACENZA	
ATTO N.	<u>2/2004</u>
DATA	<u>20.12.2004</u>

CONVENZIONE
PER REGOLARE I RAPPORTI FRA
L'AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI
DI PIACENZA ED IL GESTORE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO TESA PIACENZA S.p.A.

*(ART. 11 COMMA 2° L. 36/1994 E ART. 14 COMMA 1° L.R. 25/99 come modificata dalla L.R.
1/2003)*

L'anno **duemilaquattro**, il giorno **venti** del mese di **dicembre**, presso la Sala Giunta del Comune di Piacenza

tra

1) l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici dell'ATO n 1 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 22 del proprio statuto [convenzione] dal **Dott. Vittorio Silva** il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 19.03.2004;

2) Tesa Piacenza S.p.A.(di seguito "Gestore"), legalmente rappresentata dal **Dott. Guido Ramonda**, il quale interviene nella sua qualità di Presidente Legale Rappresentante;

PREMESSO:

- che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresì a Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato - come definito all'art. 4, comma 1°, della medesima Legge n. 36/94 - in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;

- che la Legge n. 36/94 ha altresì stabilito che i Comuni e le Province devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- che la stessa Legge n.36/94 ha demandato alle Regioni e alle Province autonome di disciplinare, ai sensi della Legge n. 142/90, le forme e i modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3°);

- che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";

- che in applicazione della Legge Regionale n. 25/99 (di seguito "LR 25/99") successivamente modificata dalla Legge Regionale 21 agosto 2001 n. 27 e dalla Legge Regionale 28 gennaio 2003 n. 1, tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n 1 e la Provincia di Piacenza hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico del Consorzio di funzioni, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (ovvero della convenzione ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267), denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici;

- che ai sensi dell'art. 6 della LR 25/99 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;

- che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;

- che con atto dell'Assemblea n. 1 dell'8.04.2004, esecutivo, (allegato alla presente convenzione alla lettera "A") l'Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate, tra l'altro, l'affidamento della



gestione del servizio idrico integrato (di seguito "SII") ai sensi dell'art. 6 della LR 25/99 a TESA S.p.A.,

- che con atto dell'Assemblea n. 13 del 16.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato: il Piano di Prima Attivazione del Servizio Idrico Integrato (di seguito "PPA") (allegato alla presente convenzione alla lettera "B");

- che ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 36/94 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della LR 25/99 i rapporti tra l'Agenzia e il Gestore del SII sono regolati da convenzione sulla base di apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione;

- che il Gestore in data 22 novembre 2004 con protocollo n. 21404 ha comunicato all'Agenzia che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nella seduta del 27 ottobre 2004 il progetto di scissione parziale e il progetto di fusione per integrazione tra le aziende AMPS S.p.A., AGAC S.p.A. e TESA S.p.A.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Disposizioni preliminari

Art. 1 (oggetto della convenzione)

Con la presente convenzione l'Agenzia affida al Gestore, che accetta, la gestione del SII come definito dall'art.4 comma 1 lettera f) della L. 36\1994, in tutto il territorio di competenza, individuato in allegato a questa convenzione alla lettera "C", ai sensi e per gli effetti dell' art. 10, comma 3° e 4° della LR 25/99.

Art. 2 Durata dell'affidamento

In applicazione dell'art. 10, comma 3° e 4° della LR 25/99 la durata della presente convenzione è di anni 10 (dieci) e non sarà in nessun caso rinnovabile alla scadenza.

Secondo quanto disposto dal comma 4 quater dell'art. 10 della della LR 25/99, così come introdotto dalla L.R. n. 1/2003, la durata della presente convenzione decorre dalla data del 20 Dicembre 2001.

Le disposizioni della presente convenzione hanno comunque efficacia tra le parti a decorrere dal 20 Dicembre 2004.

Almeno sei mesi prima della scadenza della presente convenzione l'Agenzia avvia le procedure per il nuovo affidamento del SII , in modo da consentire la regolare e ininterrotta erogazione del servizio. Il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.

CAPO I



(Prima attivazione)

Art. 3 (Parametri di gestione del SII nella fase di prima attivazione)

Nella fase di prima attivazione del SII il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal PPA approvato dall'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 16.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, sulla base dei dati circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.

Il PPA, allegato alla presente convenzione alla lettera "B" a costituirne parte integrante, ha validità sino alla data in cui si darà attuazione al piano di ambito per la gestione del SII (di seguito "PDA"), ai sensi del comma 3° dell'art. 12 della LR 25/99.

Art. 4 (Tariffa del servizio in fase di prima attivazione)

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM 1.8.1996, sulla base del PPA di cui al precedente art. 3 della presente convenzione.

I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la remunerazione del Gestore per l'erogazione del SII. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del SII salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli art. 23 e 24 della presente convenzione ad opera dell'Agenzia.

La tariffa reale media al primo anno di gestione è pari a €/mc 0,91:

Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l'applicazione di una maggiorazione percentuale pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente, secondo quanto previsto dal Piano di Prima Attivazione:

- per il 2° anno	K =4,6
- per il 3° anno	K =4,4

Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel decreto di programmazione economica finanziaria (DPEF) del relativo anno.

L'articolazione tariffaria del primo anno è riportata in allegato alla presente convenzione alla lettera "D"; per gli anni successivi l'articolazione tariffaria sarà determinata dall'Agenzia in coerenza con quanto previsto dal PPA.

Il Gestore prende atto che l'articolazione tariffaria proposta, in conseguenza della necessità di graduare gli incrementi tariffari anche sulla base della Raccomandazione 01-2000 del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche potrà determinare un ammontare di ricavi inferiori a quelli risultanti sulla base del piano finanziario di cui al PPA. Delle eventuali differenze si terrà conto in sede di revisione tariffaria.



Art. 5 (Dotazione del Gestore del SII)

Nella fase di prima attivazione del SII, il Gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi delle dotazioni messe a disposizione dall'Agenzia, degli eventuali beni di cui sia legittimo proprietario nonché di quelli, di proprietà dei Comuni o delle società delle reti o dei soggetti di cui all'art. 113 comma 14 D.Lgs. 267/2000, ad esso concessi in uso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 36/94.

Le concessioni e i beni di cui al comma precedente sono specificati nell'elenco allegato quale parte integrante della presente convenzione alla lettera "E" nel quale sono separatamente indicati i beni che sono già nella disponibilità del Gestore.

Art. 6 (Piano di ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato (PDA))

Entro sei mesi dall'approvazione del PDA di cui al comma 1 dell'art. 12 della LR 25/99 la presente convenzione ed i relativi allegati dovranno essere adeguati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della LR 25/99, alle previsioni del PDA conformemente al piano regionale di tutela, uso e risanamento e sulla base della ricognizione delle opere esistenti.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4°, della LR 25/99, nei sei mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, così come adeguata ai sensi del comma precedente, l'Agenzia espletterà le procedure per l'affidamento del SII ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 (disposizioni applicabili)

Anche in sede di prima attivazione del SII sono applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dai Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione. Gli obblighi a carico del Gestore previsti dalla presente convenzione e riferiti al PDA per la gestione del SII di cui all'art. 12 della LR 25/99, nella fase di prima attivazione del SII dovranno intendersi riferiti al PPA previsto all'art. 3 della presente convenzione. Le norme contenute al presente Capo I cessano di avere efficacia a seguito della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del SII di cui all'art. 12 della LR 25/99.

Capo II (Disposizioni generali)

Art. 8 (Oggetto dell'affidamento)

Costituiscono oggetto di affidamento i seguenti servizi pubblici:

- a) captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura, depurazione delle acque reflue da svolgersi nei seguenti Comuni Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro, Cerignale, Coli, Cortebrughatella, Farini, Ferriere, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Gropparello, Lugagnano, Monticelli, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio, San Pietro In Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova, Zerba, Ziano.
- b) fognature e depurazione delle acque reflue nel comune di Cortemaggiore.



Nel territorio dei suddetti Comuni i servizi vengono affidati in via esclusiva al Gestore.

Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto prescritto all' art. 14, comma 3° della LR 25/99.

L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.

Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe e d i corrispettivi indicati nel successivo art. 20.

Art. 9 (Eventuali attività ulteriori rispetto al SII)

Nel caso il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il SII dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia e ad ogni altra autorità competente.

L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del SII, può autorizzare il Gestore, stipulando con esso un'apposita convenzione. La convenzione regola l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del SII. Il Gestore può proseguire attività di cui al primo comma, svolte a fronte di precedenti autorizzazioni degli enti competenti e di precedenti contratti, in particolare le attività di trattamento dei rifiuti presso impianti di depurazione compresi nell'elenco di cui all'allegato E, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n.152/99.

Entro due mesi dalla stipula della presente convenzione, il Gestore comunica all'Agenzia le attività svolte, gli estremi delle autorizzazioni ottenute ed ogni informazione tecnica ed economica pertinente. L'Agenzia si riserva di confermare o revocare l'autorizzazione sulla base di istruttoria della documentazione fornita.


I proventi derivanti dalle attività di cui al precedente comma 1 sono utilizzati dal Gestore per la parziale copertura dei costi del SII nella misura che è stabilita dall'Agenzia nella convenzione di cui al precedente comma 2. I proventi derivanti dalle attività di cui al precedente comma 3, sono utilizzati dal Gestore per la parziale copertura dei costi del SII nella misura che è stabilita dalla Agenzia in sede di adeguamento della presente convenzione ai sensi del precedente Art.6.

Art. 10 (Obblighi del Gestore)

Il Gestore, nell'espletamento del SII, sia nella fase di prima attivazione di cui al capo I, sia successivamente, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare Tecnico che ne costituisce parte integrante, allegato alla lettera "F", dal PPA e, successivamente dal PDA.

Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, la tutela delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale



e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Art. 11 (Responsabilità del Gestore)

Dalla data di subentro alle gestioni preesistenti, ossia dalla data di consegna degli impianti da parte dei gestori preesistenti, il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.

Dalla medesima data grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere accettate ai sensi dell'art. 15.

Il Gestore non è responsabile di precedenti danni e/o contenziosi nei confronti di terzi per atti compiuti dai gestori uscenti, salvo quanto disposto dall'art. 17 per i rapporti economici con utenti, fornitori e appaltatori.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa prevista dal successivo art. 20.

Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

Art. 12 (Revisione del perimetro del servizio)

L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla Mappa allegata quale parte integrante alla presente Convenzione alla lett. "C".

L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2 della LR 25/99, previo accordo con il Gestore, avrà facoltà di escludere, successivamente all'affidamento, parti di territorio individuato all'art. 1 della presente convenzione ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue, fermo restando l'equilibrio economico finanziario della gestione, di cui alla presente convenzione

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma precedente e in caso di difetto di accordo con il Gestore, l'Agenzia si riserva l'organizzazione temporanea del SII relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale della tariffa.

Art. 13 (Primo affidamento)

Il Gestore del SII subentra nelle gestioni in essere ciascun territorio comunale entro le scadenze di seguito indicate:



1° Gennaio 2005

Agazzano, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Castel San Giovanni, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Nibbiano, Piacenza, Pecorara, Pianello, Piozzano, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Ziano;

1° Gennaio 2006

Bobbio, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Ottone, Zerba, Besenzone, Castelvetro, Cortemaggiore (per i soli servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue) , Monticelli, San Pietro in Cerro, Villanova.

1° Luglio 2006 -

Alseno, Carpaneto, Bettola, Castell'Arquato, Farini, Ferriere, Fiorenzuola, Gropparello, Lugagnano, Morfasso, Ponte dell'Olio, Podenzano, Vernasca, Vigolzone.

La data del subentro può essere anticipata, rispetto alle scadenze sopraindicate, di comune accordo tra Agenzia e Gestore.

Nelle more del trasferimento al Gestore, i gestori preesistenti proseguono la gestione e, nel caso in cui la durata di tale periodo lo richieda, possono, su autorizzazione dell'Agenzia e previo impegno alla comunicazione di tutti i dati richiesti, provvedere direttamente all'incasso della tariffa secondo l'articolazione tariffaria prevista nell'allegato lettera "D". Diversamente, il Gestore rimborsa ai gestori uscenti le spese sostenute nelle more del trasferimento.

Fino all'effettivo trasferimento, i gestori preesistenti provvedono altresì, previa acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia, del Gestore ed impegno alla comunicazione di tutti i dati richiesti, alla realizzazione degli investimenti previsti dal PPA (allegato alla lettera B alla presente convenzione) per il territorio di competenza.

I ricavi introitati e gli investimenti effettuati dai gestori uscenti dopo la stipula della convenzione sono considerati come realizzati dal Gestore a tutti gli effetti tariffari.

Capo III Trasferimento di opere, impianti, passività e personale

Art. 14 (Gestione delle dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio)

La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non può essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi. Pertanto le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del SII sono concessi in uso al Gestore.

Art. 15 (Consegna delle opere, impianti, canalizzazioni e materiali)

Il Gestore accetta i beni descritti nell'allegato di cui all'art. 5, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna.

Alla consegna delle dotazioni si procede come disposto nell'art. 68 del Disciplinare Tecnico allegato alla presente Convenzione quale parte integrante, alla lettera "F".

Nel verbale di consegna il Gestore dichiara di avere preso visione e cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.



Entro sei mesi dalla data di inizio di erogazione del SII nei singoli Comuni, il Gestore provvede alla redazione dell'inventario definitivo il quale è allegato al verbale di formale consegna ed assume valore di stato di consistenza per tutti gli effetti di legge, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Il Gestore si impegna ad acquistare dai gestori preesistenti, al momento del trasferimento della gestione, le provviste e i materiali vari di magazzino destinabili utilmente al funzionamento del servizio inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, a valore concordato o, in difetto di accordo, quello risultante da apposita perizia.

Il Gestore corrisponderà il valore di delle provviste e dei materiali di magazzino di cui al precedente comma, entro 12 mesi dalla consegna.

Le opere attinenti al servizio e eventualmente realizzate, successivamente al trasferimento delle gestioni, direttamente dagli Enti Locali o dalle Società delle reti previa convenzione con l'Agenzia, verranno affidate, previa stipula di specifica convenzione, al Gestore che li utilizzerà per l'erogazione del servizio.

Art. 16 (Corrispettivo a carico del gestore)

Per i beni strumentali affidati al Gestore ai sensi dell'art.12 comma 1 della Legge 36/1994 il Gestore è tenuto a versare agli enti locali proprietari, a partire dalla data di consegna degli impianti, gli importi annui riportati nell'allegato lettera G, che forma parte integrante della presente convenzione. Tali somme sono versate entro il 31 di Ottobre di ciascun anno. Nel caso la consegna degli impianti avvenga ad anno in corso, gli importi sono ridotti in proporzione alla quota dei proventi tariffari eventualmente riscossi dal gestore uscente.

Per le spese di funzionamento dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Agenzia stessa la somma di € 300.000,00; tale somma è adeguata secondo le previsioni del PPA e successivamente del PDA. Tale somma è versata in due rate di € 150.000,00, delle quali la prima entro il 30 di Gennaio e la seconda entro il 31 di Ottobre di ogni anno. Per l'anno 2005 la somma versata dal gestore all'Agenzia è ridotta ad € 250.000,00 in ragione del previsto differimento della consegna degli impianti in alcuni comuni come previsto nell'art. 13.

Art. 17 (Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie)

Le attività e le passività afferenti al SII in base a contratti stipulati dai gestori uscenti e ancora vigenti al momento dell'attivazione del SII, sono trasferite al Gestore e considerate nella tariffa di cui all'art. 20.

Sono, in particolare, a carico del Gestore i rimborsi dei mutui, che non fossero compresi nella disposizione di cui all'articolo 16, in quanto relativi a impegni assunti successivamente alla stipula della presente convenzione nelle more del trasferimento della gestione ai sensi dell'art. 13. I mutui suddetti sono riportati in apposito elenco sottoscritto dai gestori uscenti, dall'Agenzia e dal Gestore contestualmente al trasferimento della gestione e/o alla consegna delle opere realizzate.

Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro gestore individuato dall'Agenzia, la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della presente convenzione.



Art. 18 (Assunzione di personale)

Il Gestore, ai sensi del comma 3° dell'art. 12 della Legge 36/94, si impegna ad assumere il personale trasferito dai comuni o dai consorzi. Il gestore si impegna altresì ad assumere il personale che sarà individuato successivamente, con riferimento alle gestioni trasferite dopo il 1° Gennaio 2005, secondo le procedure individuate dal protocollo di intesa sindacale allegato alla presente alla lettera H.

Al trasferimento di personale si applica l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto stabilito dall'art. 25 della LR 25/99.

Capo IV Finanziamento

Art. 19 (PPA e tariffa)

Il Gestore accetta il programma degli interventi e il piano tecnico-economico-finanziario di cui al PPA del SII allegato alla presente convenzione. Il Gestore inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:

1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli Enti Locali costituenti l'Agenzia;
3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'assemblea dell'Agenzia.

Art. 20 (Tariffa del servizio)

La tariffa costituisce il corrispettivo del SII ed è riscossa dal Gestore. Per gli anni successivi al terzo la tariffa sarà determinata sulla base del PDA previsto dall'art. 12 della LR 25/99, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal DM 1.08.1996.

I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del SII e la stessa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel PDA e dal Metodo tariffario. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori e le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli art. 23 e 24 della presente convenzione. Il Gestore propone all'approvazione dell'Agenzia, entro 240 giorni dalla firma della presente convenzione, l'elenco prezzi delle Attività Controllate come definite nel Disciplinary Tecnico.

La tariffa reale media sarà adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel Documento di Programmazione economica e finanziaria del relativo anno.

Art. 21 (Indicatori e progetti di intervento)

Nel PPA e successivamente nel PDA sono stabiliti i progetti di intervento che il Gestore deve realizzare secondo il programma stabilito dal relativo piano economico e finanziario.



Ai fini dell'attuazione del PPA e successivamente del PDA, il Gestore propone all'Agenzia i programmi operativi, nei modi e nei termini previsti dal Titolo VI, articoli 76 e 77 del Disciplinare tecnico allegato alla presente Convenzione.

Nella predisposizione dei programmi operativi il Gestore è vincolato a non superare l'ammontare complessivo degli investimenti stabilito dal PPA e dal PDA per il periodo considerato. Al programma devono essere allegato schede sintetiche degli interventi.

Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi prescritti dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di intervento nella stessa indicati.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 39 della presente convenzione e nel Titolo IX del Disciplinare Tecnico.

Art. 22 (Indicatori e livelli di qualità del servizio)

Nel Titolo IV del Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi.

Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard organizzativi nei tempi e con le modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.

In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 39 della presente convenzione e nella Sezione VI, Titolo IV e Titolo IX del Disciplinare Tecnico.

Art. 23 (Revisione tariffaria)


Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel PPA e successivamente nel PDA. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi" considerata nella determinazione tariffaria.

Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e successivamente secondo la periodicità previste dalla normativa vigente in materia tariffaria, l'Agenzia opera una verifica prendendo in esame :

1. l'andamento dei costi operativi;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti;
4. i volumi di servizio effettivamente erogati;
5. gli investimenti effettuati.

A seguito della verifica, l'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel PDA. Nella propria determinazione la Agenzia stabilisce anche la decorrenza e il termine di validità delle variazioni.

La verifica è compiuta dall'Agenzia sulla base dei Rapporti periodici del Gestore previsti dall'art. 109 del Disciplinare Tecnico, in particolare dal Rapporto annuale di gestione relativo all'anno precedente la revisione tariffaria, che contiene anche il riepilogo del triennio precedente.



Art. 24 (Varianti al programma degli interventi)

L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui all'art. 44 della presente convenzione.

Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i programmi operativi dettagliati entro il termine indicato dalla Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di far ricorso all'art. 44 della presente convenzione. L'eventuale ricorso al collegio arbitrale non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Agenzia.

Il Gestore ha il diritto di apportare varianti al proprio modello organizzativo le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.

Il Gestore può presentare alla Agenzia domanda di variante al programma degli investimenti per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 44 della presente convenzione; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione triennale della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte della Agenzia.

Nel caso in cui la Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.

Capo V (Controllo)

Art. 25 (Controllo da parte dell'Agenzia)



L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal PPA e successivamente dal PDA;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del PPA e successivamente del PDA.

Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di un soggetto abilitato che sia di gradimento della Agenzia.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto secondo le direttive e le prescrizioni di carattere contabile impartite dalla Agenzia con specifici provvedimenti, sulla base dei criteri generali definiti dal Disciplinare Tecnico, direttive e prescrizioni che il Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad accettare integralmente.

Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti che l'Agenzia individuerà mediante sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi".


La certificazione dovrà in particolare accertare che le opere da realizzare e realizzate in esecuzione del PPA e successivamente del PDA siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.

Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

Il Gestore consente l'effettuazione, all'Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 gg. salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

Art. 26 (Comunicazione dati sul servizio)

Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche al fine di consentire all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti urbani, istituito ai sensi dell'art. 22 della LR 25/99, l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.



I dati tecnici, economici e gestionali saranno resi disponibili disaggregati per Comune e singolo servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al SII. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio. A tale scopo, l'Agenzia può richiedere al Gestore di implementare sistemi di contabilità analitica che consentano di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.

Per le comunicazioni dei dati sul SII da parte del Gestore si applicano le disposizioni del titolo VIII del Disciplinare tecnico.

Il Gestore rende disponibile all'Agenzia, affinché la stessa possa utilizzarlo nella propria attività di pianificazione, il proprio sistema informativo territoriale. L'Agenzia può impartire a tal fine al Gestore, che è tenuto a rispettarli, indirizzi e linee guida per la realizzazione del sistema medesimo.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 39 della presente convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 42 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 27 (Carta del Servizio)

La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla carta del servizio (di seguito "Carta del Servizio") allegata alla presente convenzione lettera "I", redatta secondo gli schemi di riferimento elaborati dall'Agenzia di ambito con la partecipazione dei Comitati consultivi utenti e in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 del DLgs 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. Nel PPA e successivamente nel PDA e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità.

Periodicamente la Carta del Servizio viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

Le eventuali modifiche della Carta del Servizio che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia ed il Gestore.

La Carta del Servizio contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di servizio.

Art. 28 (Manuale della Sicurezza)

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore sottopone alla approvazione dell'Agenzia e successivamente adotta il manuale della sicurezza (di seguito "Manuale della Sicurezza") per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori redatto in conformità agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle direttive CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori" e successive disposizioni legislative ed in particolare a quanto disposto dall'art.4 comma 2, lettera a), b) e c).



Art. 29 (Manuale della Qualità)

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia e successivamente adotta il manuale della qualità (di seguito "Manuale della Qualità") redatto in conformità alle linee guida che saranno predisposte dall'Agenzia entro 6 mesi.

In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità secondo le norme ISO 9000 sui servizi erogati. Inoltre, qualora abbia ottenuto la certificazione ambientale, secondo la norma ISO 14001 o secondo il regolamento Emas, lo stesso deve allegare alla presente Convenzione la documentazione che ne attesta il conseguimento.

Art. 30 (Piano di Emergenza)

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore predispone un piano di emergenza (di seguito "Piano di Emergenza") sottoponendolo ad approvazione della Agenzia e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 (Piano di ricerca e riduzione delle perdite)

Entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore dovrà dotarsi di un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai sensi dell'art. 31 del Disciplinare Tecnico.

Art. 32 (Piano di gestione delle interruzioni di servizio)

Entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore dovrà adottare il piano di gestione delle interruzioni di servizio (di seguito "Piano di gestione delle interruzioni di servizio") di cui all'art. 27 del Disciplinare Tecnico .

Art. 33 (Regolamenti di servizio)

Il Gestore, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, provvederà ad adottare il regolamento di servizio, (di seguito "Regolamento di Servizio) sulla base del "Regolamento quadro" definito dall'Agenzia. Il Gestore dovrà altresì adempiere agli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 comma 3, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 152/1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000.

Art. 34 (Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità)

Il Gestore, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 36/94, dell'art. 49 del D.Lgs. N. 152/99 e degli artt. 5, 7 e 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità

delle acque destinate al consumo umano” e successive modificazioni, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite convenzioni con altri gestori.

Capo VI (Regime fiscale)

Art. 35 (Imposte, tasse, canoni)

Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili.

Capo VII (Esecuzione e termine della convenzione)

Art. 36 (Divieto di subaffidamento)

È fatto divieto al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.


Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del SII, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

La previsione di cui al comma 2 del presente articolo trova applicazione anche nell'eventuale ipotesi di gestione del servizio a mezzo di Società Operative Territoriali.

Art. 37 (Restituzione delle opere e canalizzazioni)

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 42, tutte le opere e attrezzature concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2° lett. h della Legge n. 36/94.

Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate al momento della scadenza della presente convenzione, saranno parimenti devolute all'Agenzia che sarà tenuta alla corresponsione del loro valore ottenuto calcolando la differenza tra il valore di carico nei libri contabili e il relativo fondo di ammortamento risultante dal bilancio del Gestore, certificato ai sensi del precedente art.25. Il pagamento avrà luogo entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della presente convenzione o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. L'Agenzia a tal fine prevedrà l'obbligo per il gestore subentrante di provvedere al pagamento a favore del Gestore, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore corrispondente alle installazioni, opere e canalizzazioni devolute dal Gestore.



Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di risoluzione della convenzione di cui all'art. 42.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente convenzione, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Capo VIII (Garanzie, sanzioni e contenzioso)

Art. 38 (Cauzione e sanzioni pecuniarie)

Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di €. 1.000.000,00 mediante fideiussione "a prima richiesta" prestata da Istituto autorizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

Da detta cauzione l'Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.

Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da danni causati all'Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati.


Art. 39 (Penalizzazioni)

Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:

1. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio ;
3. in caso di mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione i analisi o tenuta dei registri ed in caso di mancato o ritardato inoltro delle comunicazioni previste.

Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute al Titolo IX del Disciplinare Tecnico, allegato quale parte integrante alla presente convenzione.

In caso di mancata o tardiva comunicazione e trasmissione dei dati e/o dei documenti di cui al precedente art. 26, l'Agenzia, dopo regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine, applica le penalità previste dall'Art. 113 del Disciplinare Tecnico. A tal fine l'Agenzia fa ricorso alla cauzione costituita dal Gestore ai sensi del precedente art. 38 con obbligo in capo al Gestore, di reintegro.



Art. 40 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

L'Agenzia potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui al precedente art. 24 per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.

Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico all'art. 27, l'Agenzia ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi, qualora lo stato delle suddette opere, prima degli interventi di ripristino, fosse stato svolto a regola d'arte

La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 41 (Comunicazione di modificazioni soggettive)

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4°, lett.a) della LR 25/99, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti presupposto dell'affidamento, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare entro e non oltre 30 giorni siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione.

Il diniego dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia alle modificazioni societarie di cui al primo comma è causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 42.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al primo comma è causa di risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 42 (Risoluzione della convenzione)

La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento del Gestore.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla presente convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, nonché nelle ipotesi di cui ai precedenti artt. 36 e 41, l'Agenzia potrà decidere la risoluzione della presente convenzione.

È dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l'interruzione totale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione;
- c) il mancato pagamento del corrispettivo a carico del Gestore di cui al precedente art. 16.

Nei casi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Art. 43 (Elezione di domicilio)

Il Gestore elegge il proprio domicilio in Piacenza – Strada Borgoforte n. 22.

Art. 44 (Clausola compromissoria)

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

Il collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c.. Il lodo del collegio arbitrale sarà definitivo e inappellabile.

Lì 20 dicembre 2004

AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI


TESA PIACENZA SPA

DI PIACENZA

Direttore



Il Presidente



Il Gestore approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle in appresso riportate:

art.3 (Parametri di gestione del servizio idrico integrato nella fase di prima attivazione); Art.4 (Tariffa del servizio in fase di prima attivazione); Art.5 (Dotazione del gestore del servizio idrico integrato); art.6 (Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato); art.9 (Eventuali attività ulteriori rispetto al servizio idrico integrato); Art.10 (Obblighi del gestore); Art.11 (Responsabilità del Gestore); Art.12 (Revisione del perimetro del servizio); Art.13 (Primo affidamento); Art.16 (corrispettivo a carico del Gestore); Art.17 (Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie); Art.18 (Assunzione di personale); Art.19 (Piano di ambito e tariffa); Art.20 (Tariffa del servizio); Art.23 (Revisione tariffaria); Art.24 (Varianti al programma degli interventi); Art.25 (Controllo da parte dell'Agenzia); Art.26 (Comunicazione dati sul servizio); Art.36 (Divieto di subaffidamento); Art.37 (Restituzione delle opere e canalizzazioni); Art.39 (Penalizzazioni); art.40 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria); Art.41 (Comunicazione di modificazioni soggettive); Art.42 (Risoluzione della convenzione).

Li 20 dicembre 2004

TESA PIACENZA SPA

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish, is written over a horizontal line.